

proposta di legge n. 26

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 30 giugno 2005

—————

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1998, N. 45
“NORME PER IL RIORDINO DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
NELLE MARCHE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

—————

Signori Consiglieri,

l'articolo 16 della l.r. 2 agosto 2004, n. 17 (Assestamento del bilancio 2004) ha stabilito che "Il termine del 30 giugno 2004, previsto dal comma 6 ter dell'articolo 32 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), introdotto dall'articolo 17, comma 1, della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19 per la proroga relativa al contratto di servizio del trasporto pubblico automobilistico, è differito al 30 giugno 2005".

La l.r. 21 ottobre 2004, n. 22 ha integrato la l.r. 45/1998 con l'articolo 20 bis (Ulteriori procedure per l'affidamento dei servizi) nel modo seguente:

"1. La Regione, le Province e i Comuni affidano i servizi di trasporto pubblico locale a:

- a) società di capitali individuate mediante l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) società a capitale misto pubblico e privato, nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzie di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; se la società derivante dalla trasformazione di cui al comma 3 dell'articolo 20 è a totale capitale pubblico, l'espletamento della gara è effettuato dalla società stessa;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri

servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. I contratti per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico stipulati con procedure diverse da quelle di cui al comma 1, si risolvono di diritto al 31 dicembre 2005.

3. I contratti di servizio stipulati a seguito dell'affidamento di cui al comma 1 contengono i termini e le modalità di realizzazione del progetto di bigliettazione elettronica integrata previsto dal programma triennale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 13."

Alla luce delle normative regionali di cui sopra il provvedimento in esame intende prorogare fino al 31 dicembre 2005 i contratti di servizio del trasporto pubblico locale in scadenza il 30 giugno 2005 in quanto a tutt'oggi gli enti locali interessati non hanno provveduto ad avviare le procedure per l'assegnazione dei servizi sulla base di quanto stabilito dalle nuove disposizioni approvate dal Consiglio regionale.

Il provvedimento in esame prevede inoltre che la Giunta regionale con proprio atto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisca le modalità di attuazione per l'assegnazione dei servizi e che le Province e i Comuni entro i successivi due mesi avviino le relative procedure previste dal comma 1 dell'articolo 20 bis della l.r. 45/1998.

Pertanto si ritiene necessario integrare la l.r. 45/1998 prorogando i contratti di servizio di ulteriori sei mesi a condizione che gli enti affidanti avviino le procedure per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 1
(Modifica alla l.r. 45/1998)

1. Il comma 6 ter dell'articolo 32 della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) è sostituito dal seguente:

“6 ter. La proroga relativa al contratto di servizio del trasporto pubblico automobilistico e al contratto ferroviario è consentita fino al 31 dicembre 2005.”.

Art. 2
(Norma transitoria)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di attuazione per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 20 bis della l.r. 45/1998. Gli enti affidanti sono tenuti ad avviare le relative procedure entro i successivi sessanta giorni.

Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.